

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cartella esattoriale: notifica tramite raccomandata

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito del citato art. 26, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.9.2017, n. 20747

...omissis...

pronunciando sull'appello proposto da xxxxxxxx. nella controversia avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa dalla xxx. avverso una cartella esattoriale, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (in quanto l'ente impositore - Comune di Nardò - aveva nel frattempo proceduto all'annullamento del ruolo) e ha provveduto sulle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite;

il Tribunale ha ritenuto - fra l'altro - "inconsistente" il secondo motivo di appello avente ad oggetto la notifica della cartella esattoriale, affermando che il primo giudice aveva correttamente ritenuto che tale notifica fosse viziata dalla mancanza di una relata a completamento della notificazione a mezzo posta: più precisamente, ha affermato che "notifica a mezzo posta non equivale a mera spedizione con avviso di ricevimento; della tipologia di notifica che si sta eseguendo è necessario dare atto mediante redazione di relata, un quid pluris che è elemento costitutivo richiesto dalla legge, la cui radicale mancanza (come nella specie) dà luogo ad inesistenza dell'atto e dunque a nullità insanabile";

ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud, affidandosi ad un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. , deducendo che "le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della ritenuta infondatezza del secondo motivo di appello, decisiva ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono palesemente erranee per violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e artt. 137 c.p.c. e segg.";

gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

che:

il motivo - benchè limitato, nell'intestazione, agli artt. 91 e 92 c.p.c. - censura la violazione delle norme (richiamate nell'illustrazione) concernenti l'attività di notifica demandata al concessionario del servizio di riscossione;

il ricorso è fondato alla luce del pacifico orientamento di legittimità secondo cui, "in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito del citato art. 26, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione" (Cass. n. 14327/2009; cfr. anche Cass. n. 6395/2014 e Cass. n. 2790/2016);

il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza in relazione alla statuizione sulle spese di lite e rinvio al Tribunale (in persona di altro magistrato), che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

pqm

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017